

# **Parco Regionale delle Alpi Apuane**

## SETTORE UFFICI TECNICI

**PRONUNCIA DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE** ex art.18 L.R. 3.11.1998 n.79  
**NULLA OSTA DEL PARCO** ex art.20 L.R. 11.8.1997 n.65

**DETERMINAZIONE di P.C.A. comprensiva di N.O. n. 6 del 27.02.09**

**PROPONENTE: Ditta ESCAVAZIONI SAGRO s.r.l.**

**COMUNE: Fivizzano (MS)**

**OGGETTO: Variante del progetto di coltivazione della cava denominata "CAVA VITTORIA"**

### **PUBBLICAZIONE:**

*La pubblicazione all'Albo pretorio della presente determinazione dirigenziale, è iniziata il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.*

**IL DIRETTORE**

---

### **ALBO PRETORIO:**

*Pubblicata dal al n.° del registro*

**IL DIRETTORE**

---

### **Il Coordinatore del Settore**

**Preso atto** che in data 18.06.07, protocollo n. 2502, il comune di Fivizzano trasmetteva a questo Ente, per le autorizzazioni di competenza, la richiesta di variante al progetto di coltivazione del sito denominato "Cava Vittoria" presentato dalla ditta Escavazioni Sagro s.r.l. con sede in Carrara e che il procedimento in oggetto è stato avviato a partire dalla data del 18.06.2007 ed interrotto in pari data in quanto il Proponente non aveva ottemperato a quanto disposto dall'art. 10, L.R. 79/98;

**Viste** la propria determinazione n. 5 del 26.02.02, relativa al rilascio con prescrizioni della Pronuncia di Compatibilità Ambientale ex art. 18 della L.R. n° 79/98, comprensiva di N.O. per il progetto di coltivazione del sito denominato "CAVA VITTORIA";

**Vista** la Legge Regionale 11.8.1997, n. 65 di istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane;

**Visto** lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 9.11.1999, n. 307;

**Visto** l'art.21, comma 8 e l'art.26, comma 5 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco n. 90 del 13.6.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Vista** la Legge Regionale 3.11.1998, n. 79 recante norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale;

**Vista** la delibera del Consiglio di Gestione del Parco, n. 72 del 13.11.1999, con cui vengono individuati la struttura operativa competente e gli indirizzi organizzativi in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale;

**Vista** la Delibera del Consiglio Direttivo del Parco, n. 43 del 25.09.02, con cui vengono apportate modifiche nella composizione della struttura operativa competente per la valutazione di impatto ambientale;

**Viste** le Delibere del Consiglio Direttivo del Parco, n. 13 del 21.03.2000 e n. 38 del 24.10.2000, con cui vengono adottati e resi operativi indirizzi applicativi delle Norme Tecniche di Attuazione Regionali della valutazione di impatto ambientale in materia di attività estrattive;

**Vista** la Delibera del Consiglio Direttivo del Parco, n. 54 del 21.12.2000, con cui la validità delle *Pronunce di compatibilità ambientale* e dei *Nulla osta* in materia di attività estrattive, in attesa della adozione del Piano per il Parco, viene limitata ad un periodo non superiore ad anni cinque;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale del Direttore, n. 36 del 27.12.2004, con cui si nominava la "Commissione Tecnica dei Nulla Osta";

**Visto** il Regio Decreto Legge 30.12.1923, n. 3267 di riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani e la Legge Regionale 39/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 in materia di beni culturali e ambientali;

**Accertato** che il sito oggetto del piano di coltivazione in esame ricade all'interno dell'area contigua, zona di cava, del Parco Regionale delle Alpi Apuane come perimetrato dalla L.R. n.65/97;

**Visto** che il procedimento amministrativo, interrotto in data 18.06.07 è stato riavviato in data 23.05.08, a seguito dell'avvenuto versamento dello 0,5 per mille;

**Preso atto** che la Commissione tecnica dei Nulla Osta, nella seduta del 27.05.08 esaminata la documentazione presentata ha rilevato come le tavole del progetto di variante fossero non conformi a quanto precedentemente autorizzato e pertanto fossero da rielaborare;

**Tenuto conto** che la documentazione di progetto e quella inviata in data 12.08.08, prot. 3154 non rispondevano a quanto necessario per la formulazione di un giudizio, la Commissione tecnica dei Nulla osta, in data 02.09.08 ha chiesto ulteriori chiarimenti al Proponente e al Professionista incaricato;

**Viste** le integrazioni pervenute in data 16.10.08, prot. 3793 e in data 05.02.09, prot. 425;

**Visto** che la Commissione tecnica dei Nulla Osta, nella seduta del 25.02.09 ha espresso parere favorevole al rilascio della autorizzazione della variante al piano di coltivazione della cava Vittoria con le seguenti condizioni e prescrizioni:

- 1) *Non è autorizzata alcuna coltivazione al di sopra della quota di 1260 m s.l.m.; più precisamente sono autorizzati esclusivamente i lavori indicati in TAV. 8B (2°), datata agosto 2008, ad esclusione della realizzazione del piazzale a quota 1.264 m s.l.m.;*
- 2) *Relativamente alla gestione del detrito, considerato che la documentazione presentata non risulta adeguata, non è autorizzato l'utilizzo, la gestione ed il prelievo del ravaneto a W della cava. Il materiale detritico, di qualsiasi frazione granulometrica, potrà essere stoccato nelle apposite aree di deposito temporaneo all'interno del piazzale di cava e quindi allontanato;*
- 3) *Relativamente alle interconnessioni idrogeologiche dell'area di cava con le sorgenti, considerato che lo studio presentato è da ritenersi una semplice bozza preliminare, si richiede la presentazione di un progetto scientifico basato sulle conoscenze geologiche, idrogeologiche e strutturali dell'area., anche confortato dalla bibliografia presente utilizzando tecniche di indagine non esclusivamente limitate alle spore. Considerato che tale studio era già stato richiesto con PCA n.05/02 e considerato altresì che tale indagine è ritenuta rilevante importanza, vengono assegnati i seguenti tempi di presentazione dello studio e dei relativi risultati:*
  - a) *Lo studio dovrà essere presentato in sede di conferenza dei servizi ex L.R. 78/98 per la relativa approvazione;*
  - b) *I risultati di tale studio dovranno pervenire alle Amministrazioni interessate entro 12 mesi dalla autorizzazione comunale;*

Considerata la tempistica sopra riportata la validità della presente PCA è stabilita in mesi 18 dalla data di notifica.

**Preso atto** che da parte delle amministrazioni interessate ai sensi dell'art. 8 della L.R. 79/98, non è pervenuta alcuna osservazione;

**Tenuto conto** che il Proponente ha assolto a quanto disposto dall'art. 10 comma 2 L.R. 79/98, e dalle Delibere del Consiglio Direttivo del Parco, n. 13 del 21.03.2000 e n. 38 del 24.10.2000, effettuando il versamento di € 2.065,84 e € 516,64 tramite bonifici registrati con reversale n. 141 e 142 in data 23.05.08, il tutto da intendersi come cifra forfetaria e comunque da sottoporre a conguaglio una volta stabilito il metodo di calcolo del contributo di legge dello 0,5%;

## **DETERMINA**

di rilasciare **Pronuncia di Compatibilità Ambientale**, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 79/98, nonché **Nulla Osta del Parco**, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 65/97, comprensivo dell'*Autorizzazione al vincolo paesaggistico* di cui all'art. 146 D.Lgs. 41/04 e dell'*Autorizzazione al vincolo idrogeologico* di cui al R.D.L. 3267/23, per le lavorazioni previste nella variante al progetto di coltivazione del sito denominato "CAVA VITTORIA", acquisita al protocollo del Parco in data 18.06.07, prot. 2502 secondo il seguente **Programma di Gestione Ambientale**:

### **ATTIVITA' DI COLTIVAZIONE**

- 1) *Non è autorizzata alcuna coltivazione al di sopra della quota di 1260 m s.l.m.; più precisamente sono autorizzati esclusivamente i lavori indicati in TAV. 8B (2°), datata agosto 2008, ad esclusione della realizzazione del piazzale a quota 1.264 m s.l.m.;*
- 2) *Relativamente alla gestione del detrito, considerato che la documentazione presentata non risulta adeguata, non è autorizzato l'utilizzo, la gestione ed il prelievo del ravaneto a W della cava. Il materiale detritico, di qualsiasi frazione granulometrica, potrà essere stoccato nelle apposite aree di deposito temporaneo all'interno del piazzale di cava e quindi allontanato;*
- 3) *Relativamente alle interconnessioni idrogeologiche dell'area di cava con le sorgenti, considerato che lo studio presentato è da ritenersi una semplice bozza preliminare, si richiede la presentazione di un progetto scientifico basato sulle conoscenze geologiche, idrogeologiche e strutturali dell'area., anche confortato dalla bibliografia presente utilizzando tecniche di indagine non esclusivamente limitate alle spore. Considerato che tale studio era già stato richiesto con PCA n. 05/02 e considerato altresì che tale indagine è ritenuta rilevante importanza, vengono assegnati i seguenti tempi di presentazione dello studio e dei relativi risultati:
  - a) *Lo studio dovrà essere presentato in sede di conferenza dei servizi ex L.R. 78/98 per la relativa approvazione;*
  - b) *I risultati di tale studio dovranno pervenire alle Amministrazioni interessate entro 12 mesi dalla autorizzazione comunale;**
- 4) *In corrispondenza dei luoghi di lavorazione in cui si utilizzi acqua dovrà essere realizzato un idoneo sistema di raccolta e convogliamento della medesima tramite canalette e tubazioni in materiale plastico, al fine di evitare infiltrazioni di marmettola nelle eventuali fratture presenti;*

### **ATTIVITA' DI RIPRISTINO**

- 5) *Dovranno essere evitati interventi di inerbimento mediante idrosemina;*
- 6) *Nella ripulitura finale delle aree di cava dovranno essere rimossi con estrema cura tutti i materiali ed utensili residui delle lavorazioni precedenti (serbatoi dell'acqua, ricoveri provvisori, linee aeree di cantiere e ogni altro materiale metallico e/o plastico);*
- 7) *I fronti di cava dovranno essere restituiti in condizioni di sicurezza effettuando tutte le operazioni che si rendessero necessarie e dovranno essere protetti da idonea recinzione;*

### **ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONDIZIONI**

- 8) *Nel cantiere estrattivo dovranno essere conservati materiali oleoassorbenti e sistemi di intervento utili in caso di sversamenti;*

9) *Nel caso in cui lo stato finale presenti diversità da quanto previsto nel progetto in esame, sempre che rientranti nei limiti autorizzati, queste dovranno essere supportate da idonea documentazione descrittiva, grafica e fotografica da trasmettere a questo Parco;*

#### **DETERMINA ALTRESI'**

di rilasciare la **Pronuncia di Compatibilità Ambientale**, nonché il **Nulla Osta del Parco** di cui al presente atto, con la validità temporale pari a **diciotto mesi**, a decorrere dalla data di notifica della presente;

di rendere noto che le prescrizioni, condizioni e procedure di esecuzione contenute nel Programma di Gestione Ambientale di cui sopra, hanno tutte in ogni caso valenza per la *Pronuncia di Compatibilità ambientale*, per il *Nulla Osta del Parco* e per le *autorizzazioni idrogeologica e paesaggistica*;

di dare atto che la presente pronuncia, comprensiva di nulla osta, costituisce condizione ai fini del rilascio del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione dei lavori ma non costituisce titolo di verifica della conformità del progetto presentato nei riguardi di altre norme di legge, regionali o nazionali, che disciplinano l'attività estrattiva, nonché l'uso e la trasformazione del territorio interessato all'attività stessa;

di dare atto che, qualora nella realizzazione del presente progetto, sia violata la normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, di vincolo idrogeologico o di vincolo paesaggistico, ovvero non siano rispettate le prescrizioni e condizioni dettate con la presente, il Parco assumerà i conseguenti provvedimenti di limitazione, sospensione o revoca delle autorizzazioni rilasciate;

di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla sua emanazione, al Proponente, nonché alle amministrazioni interessate di cui all'art. 8 della L.R.79/98, ovvero al Comune di Fivizzano, all'A.U.S.L. e all'A.R.P.A.T. competenti per territorio;

di notificare il presente provvedimento al competente Ufficio del Ministero dell'Ambiente, in quanto comprensivo di autorizzazione al vincolo paesaggistico;

di dare mandato al Garante per l'informazione di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURT, entro trenta giorni dalla sua emanazione;

di adottare successivo provvedimento, per sottoporre a conguaglio la somma da corrispondersi ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R.79/98, sino ad oggi versata, da parte del proponente, in misura forfetaria;

di rendere noto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Dirigente che lo ha adottato o ricorso in via gerarchica da presentare al Presidente dell'Ente Parco, entro 30 giorni. E' fatta salva comunque, la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni ai sensi di legge;

che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore;

**Il Coordinatore del Settore  
dott. arch. Raffaello Puccini**